

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019**

**86/2019/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER GLI ANNI 2018 E 2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1055<sup>a</sup> riunione del 5 marzo 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la

determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” e il relativo Allegato A recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 807/2016/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte, per il periodo 2016-2019, dall’Ufficio d’Ambito di Brescia” (di seguito: deliberazione 807/2016/R/IDR);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2017, 562/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato - RQTI. Inquadramento generale e linee di intervento”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 ottobre 2017, 704/2017/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 748/2017/R/IDR, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato – RQTI. Orientamenti finali”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 767/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la determina 29 marzo 2018, 1/2018 DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR” (di seguito: determina 1/2018 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 27 e 28 dicembre 2018 - e successivamente aggiornati e integrati, da ultimo, in data 25 febbraio 2019 - dall’Ufficio d’Ambito di Brescia ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché della determina 1/2018 DSID.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Idrico (MTI-2) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, definendo, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità ai quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) e l'aggiornamento delle tariffe applicate”;
- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale - previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/IDR - delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima delibera 664/2015/R/IDR (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019;
- al comma 2.1 della deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha richiamato l'insieme degli atti di cui si compone lo “specifico schema regolatorio”, richiedendo, in particolare agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:
  - a) il programma degli interventi (PdI), come definito al comma 6.2, lett. a), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di tener conto: *i*) delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR; *ii*) della necessità di una coerente individuazione delle risorse da trasferire al Commissario unico per la realizzazione di interventi in fognatura e depurazione, sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità con la deliberazione 440/2017/R/IDR;
  - b) il piano economico finanziario (PEF), come definito al comma 6.2, lett. b), della deliberazione 664/2015/R/IDR e integrato al fine di esplicitare il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta ( $\vartheta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019, sulla base delle disposizioni della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con il provvedimento da ultimo richiamato e redatta secondo i contenuti minimi essenziali previsti dalla deliberazione

- 656/2015/R/IDR (a cui è riconosciuta forza cogente nella disciplina del rapporto tra Enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato);
- il comma 3.1 della medesima deliberazione 918/2017/R/IDR, per quanto attiene i dati contabili da utilizzare ai fini dell'aggiornamento biennale, prevede in particolare che:
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2018 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2016 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste;
    - la determinazione delle tariffe per l'anno 2019 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2017 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
  - il successivo comma 13.1, nel disciplinare la procedura di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti, che validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
  - la medesima deliberazione stabilisce che, entro il 30 aprile 2018, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 13.2, lett. c), della deliberazione 918/2017/R/IDR, gli atti e i dati di seguito indicati:
    - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);
    - ii. il piano economico finanziario, come disciplinato al comma 2.1, lett. b), recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\theta$ ) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018-2019;
    - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
    - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;
    - v. l'aggiornamento, ai sensi del comma 3.1, dei dati necessari richiesti;

- il comma 15.1 del provvedimento in parola prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d'ufficio della tariffa ai sensi del comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e del comma 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR, nonché i casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti l'aggiornamento delle tariffe comunicato all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo.

**CONSIDERATO CHE:**

- la deliberazione 917/2017/R/IDR, con la quale l'Autorità ha definito la regolazione della qualità tecnica che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:
  - a) standard specifici, che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
  - b) standard generali, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - c) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
- con riguardo alla validazione dei dati tecnici, il comma 3.1 della menzionata deliberazione 917/2017/R/IDR prevede che gli Enti di governo dell'ambito validino i dati resi disponibili dai gestori, e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa completa, coerente e congrua;
- ai sensi del comma 8.2, della medesima deliberazione, in esito alle attività di cui al precedente alinea, l'Ente di governo dell'ambito comunica annualmente all'Autorità i dati di qualità tecnica;
- l'articolo 4, del provvedimento in parola, disciplinando la procedura di identificazione degli obiettivi di qualità tecnica, dispone che:
  - per ciascuno dei macro-indicatori, gli obiettivi annuali siano divisi in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza riscontrate;
  - gli obiettivi di qualità tecnica siano stabiliti, per il 2018, sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all'anno 2016 e, a partire dall'anno 2019, sulla base del valore registrato nell'annualità precedente o, laddove non disponibile al momento della definizione della programmazione degli interventi, sulla base del valore previsto o di quello assunto e validato con riferimento all'annualità più recente;

- la deliberazione 917/2017/R/IDR chiarisce che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio, secondo i termini e le modalità stabilite dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, non ammettendo pianificazioni che non prevedano il conseguimento degli obiettivi definiti secondo le modalità sopra richiamate;
- il recepimento della qualità tecnica nello specifico schema regolatorio è precisato più in dettaglio ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR, prevedendo che:
  - la copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avvenga secondo quanto stabilito dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - in particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi, sia finanziata nell'ambito dell'aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2018 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- al fine di rideterminare i valori del moltiplicatore  $\rho$  per le annualità 2018 e 2019 (esplicitati, in sede di prima approvazione, nell'Allegato A alla deliberazione 807/2016/R/IDR), l'Ufficio d'Ambito di Brescia, in data 27 e 28 dicembre 2018, ha trasmesso - ai sensi delle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e della determina sopra richiamata - l'aggiornamento dei dati e degli atti che compongono gli specifici schemi regolatori relativi ai gestori Acque Bresciane S.r.l., Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., A2A Ciclo Idrico S.p.a., Erogasmet S.p.a., IRETI S.p.a. (gestore che *“ha acquisito, nel corso del 2017, il ramo di azienda idrico della società Acque potabili S.p.a.”* e per il quale - come risulta dalla Relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria - *“è in atto la trattativa per il subentro anticipato [da parte] di Acque Bresciane S.r.l.”*) e Gandovere Depurazione S.r.l.;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha provveduto - alla luce dei criteri enucleati all'articolo 11 della deliberazione 918/2017/R/IDR, ai

fini dell'aggiornamento del programma degli interventi - ad effettuare la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base degli ultimi dati tecnici disponibili, tra l'altro attestando la sussistenza, per i gestori operanti sul relativo territorio, dei quattro *prerequisiti* individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ossia:

- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite idriche totali, riscontrando - nel rispetto delle soglie minime fissate dall'Autorità - che i volumi di processo misurati si attestano al 95,1% (per il gestore Acque Bresciane S.r.l.), al 77,2% (per il gestore Azienda Servizi Valtrompia S.p.a.), al 90,1% (per il gestore A2A Ciclo Idrico S.p.a.), al 100,0% (per il gestore Erogasmet S.p.a.) e al 99,9% (per il gestore IRETI S.p.a.) dei rispettivi volumi totali, mentre i volumi di utenza misurati risultano pari al 96,4% (per il gestore Acque Bresciane S.r.l.), al 91,7% (per il gestore Azienda Servizi Valtrompia S.p.a.), al 97,0% (per il gestore A2A Ciclo Idrico S.p.a.), al 100,0% (per i gestori Erogasmet S.p.a. e IRETI S.p.a.) dei rispettivi volumi totali;
- l'adozione, da parte dei gestori interessati, degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano mediante l'effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01;
- l'assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE;
- la disponibilità e l'affidabilità dei dati di qualità tecnica forniti dai gestori, rilevandone i requisiti di correttezza, coerenza, congruità e certezza, pur specificando - in riferimento alle grandezze sottese alla definizione dei macro-indicatori relativi al gestore IRETI S.p.a. - di aver fatto ricorso ai dati afferenti all'annualità 2017 (in luogo di quelli relativi al 2016) ai fini dell'individuazione degli obiettivi di qualità tecnica per il 2018, in quanto i medesimi dati sono relativi al primo anno di attività di IRETI S.p.a. nel territorio in precedenza gestito da Acque potabili S.p.a.;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore Acque Bresciane S.r.l., il medesimo Ente di governo dell'ambito ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
    - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a, calcolato rapportando le perdite totali alla lunghezza della rete) pari a 28,57 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b, calcolato rapportando le perdite totali al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto) pari al 48,3%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione annuale delle perdite idriche lineari del 5% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - sostituzione delle reti acquedottistiche ammalorate, nonché attività di

- distrettualizzazione delle reti;
  - sostituzione dei misuratori;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio” (la cui attivazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di incentivazione è prevista a partire dall’anno 2020):
  - un valore iniziale delle interruzioni del servizio (definito come somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall’interruzione stessa) pari a 1,97 ore;
  - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - rinnovo dei sollevamenti e realizzazione di nuovi serbatoi;
    - potenziamento di alcune dorsali di adduzione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
  - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,001%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dell’1,47% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,12%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe B in due anni;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - sostituzione di taluni sistemi di approvvigionamento;
    - potenziamento e adeguamento degli impianti di potabilizzazione;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - “Adeguatezza del sistema fognario”:
  - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 5,08/100 km, con lo 0,0% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e lo 0,0% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - potenziamento e adeguamento delle reti e degli impianti fognari;
    - realizzazione di nuovo sistema di collettamento a servizio della sponda bresciana del lago di Garda;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
  - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
  - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi

- del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o realizzazione di un impianto centralizzato di trattamento fanghi;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
    - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 5,7%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 15% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in sostituzione di alcuni impianti esistenti;
      - o potenziamento e adeguamento di taluni depuratori;
  - per quanto attiene ai *macro-indicatori* riferiti al gestore Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., il soggetto competente ha individuato:
    - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
      - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 41,26 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 52,4%;
      - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 5% annuo;
      - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
        - o rinnovo delle condotte ammalorate;
        - o sostituzione dei misuratori;
    - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
      - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,83 ore;
      - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
      - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
        - o realizzazione di nuovi serbatoi;
        - o realizzazione di una specifica captazione da pozzo, al fine di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento;
    - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
      - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 3,40% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,47%;
      - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente



- sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione annuale delle perdite idriche lineari del 4% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - rinnovo di tratti di rete vetusti;
    - sostituzione dei contatori;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
    - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,59 ore;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - realizzazione di nuovi pozzi;
      - interconnessione degli acquedotti comunali;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
    - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 2,20% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,14%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe B in due anni;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - realizzazione di nuovi impianti di potabilizzazione e filtrazione nonché potenziamento di specifici sistemi di trattamento;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M4 - "Adeguatezza del sistema fognario":
    - un valore iniziale della frequenza degli allagamenti e sversamenti da fognatura (indicatore M4a) pari a 8,35/100 km, con lo 0,9% degli scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente (indicatore M4b) e l'1,6% degli scaricatori di piena non controllati (indicatore M4c);
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 14.3 della RQTI - un *target* di riduzione della frequenza degli allagamenti e sversamenti del 10% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - rifacimento e risanamento delle reti fognarie e degli impianti di sollevamento alle medesime connessi;
      - adeguamento degli sfioratori finalizzato alla riduzione delle infiltrazioni di acque parassite;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica":
    - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
    - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi

- del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
    - o costruzione di una nuova linea fanghi e progettazione di linee per la generazione di biogas con recupero energetico;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - "Qualità dell'acqua depurata":
    - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 16,3%;
    - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe D, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 20% annuo;
    - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
      - o adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti;
  - per quanto attiene ai *macro-indicatori* relativi al gestore Erogasmet S.p.a. (gestore del solo servizio di acquedotto), il soggetto competente ha individuato:
    - ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche":
      - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 21,64 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 27,2%;
      - l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 2% annuo;
      - i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
        - o sostituzione dei tratti di rete vetusti;
    - ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - "Interruzioni del servizio":
      - un valore iniziale delle interruzioni del servizio pari a 0,00 ore;
      - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 9.4 della RQTI - alla classe A;
      - l'assenza di necessità di interventi specifici per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
    - ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - "Qualità dell'acqua erogata":
      - un valore iniziale dell'incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) dello 0,00% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,00%;
      - l'obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - alla classe A;
      - l'assenza di necessità di interventi specifici per conseguire l'obiettivo di mantenimento;
  - per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore IRETI S.p.a. (gestore del solo servizio di acquedotto), il medesimo Ente di governo dell'ambito ha individuato:

- ✓ con riferimento al macro-indicatore M1 - “Perdite idriche”:
  - un valore iniziale delle perdite idriche lineari (indicatore M1a) pari a 41,65 mc/km/gg, nonché un valore di partenza delle perdite idriche percentuali (indicatore M1b) pari al 55,2%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe E, cui è associato - ai sensi del comma 6.4 della RQTI - un *target* di riduzione delle perdite idriche lineari del 6% annuo;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - rinnovo dei tratti di rete ammalorati;
    - sostituzione dei contatori;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M2 - “Interruzioni del servizio”:
  - l’assenza dei dati necessari alla determinazione del valore iniziale delle interruzioni del servizio, pur precisando che sono state avviate attività per la rilevazione delle informazioni previste;
  - i seguenti principali interventi volti a conseguire l’obiettivo di cui al precedente alinea:
    - potenziamento degli impianti di captazione;
    - realizzazione di nuovi pozzi;
- ✓ con riferimento al macro-indicatore M3 - “Qualità dell’acqua erogata”:
  - un valore iniziale dell’incidenza delle ordinanze di non potabilità (indicatore M3a) pari allo 0,000%, con un tasso di campioni non conformi (indicatore M3b) del 4,10% e un tasso di parametri non conformi (indicatore M3c) dello 0,19%;
  - l’obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe C, cui è associato - ai sensi del comma 10.3 della RQTI - un *target* di rientro nella precedente classe B in due anni;
  - l’assenza di specifici interventi infrastrutturali connessi al conseguimento dell’obiettivo di miglioramento di cui al precedente alinea, “*valutando comunque perseguibile con la gestione ordinaria il raggiungimento di [tale] obiettivo*”;
- per quanto attiene i *macro-indicatori* relativi al gestore Gandovere Depurazione S.r.l. (gestore del solo servizio di depurazione), il medesimo Ente di governo dell’ambito ha individuato:
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M5 - “Smaltimento fanghi in discarica”:
    - un valore iniziale della quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica dello 0,0%;
    - l’obiettivo di mantenimento del valore di partenza corrispondente - ai sensi del comma 18.3 della RQTI - alla classe A;
    - l’assenza di necessità di interventi specifici di particolare rilievo per conseguire l’obiettivo di mantenimento;
  - ✓ con riferimento al macro-indicatore M6 - “Qualità dell’acqua depurata”:
    - un valore iniziale del tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata pari al 2,1%;

- l'obiettivo di miglioramento corrispondente alla classe B, cui è associato - ai sensi del comma 19.4 della RQTI - un *target* di riduzione del tasso di superamento dei limiti in discorso del 10% annuo;
- i seguenti principali interventi volti a conseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea:
  - o trattamento centralizzato dei reflui e contestuale dismissione, di un impianto di depurazione minore;
- per quanto concerne i tre *standard specifici* di qualità tecnica di cui al comma 3.5 della RQTI, tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto, l'Ufficio d'Ambito di Brescia ne ha attestato il completo recepimento per quanto riguarda il gestore Erogasmet S.p.a., assumendo l'impegno ad aggiornare le Carte dei servizi degli altri operatori sopra richiamati, secondo quanto previsto dal comma 9.1 della deliberazione 917/2017/R/IDR;
- l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha, altresì, richiesto all'Autorità, con riferimento al gestore Acque Bresciane S.r.l., la possibilità di ricorrere alle forme di flessibilità nell'applicazione della regolazione della qualità tecnica previste dalla deliberazione 917/2017/R/IDR per i casi di operazioni straordinarie di aggregazione gestionale, all'uopo rappresentando che l'operatore in parola, nel corso del 2018, ha acquisito la gestione del servizio nei comuni di Cedegolo, Edolo, Malonno, Nuvolento, Paisco Loveno, Sellero, Sonico, Prevalle e Roccafranca, e che *“le informazioni trasferite durante le attività di ricognizione da parte dei Comuni (...) sono frammentarie e spesso non sufficienti per rappresentare lo stato di fatto”*;
- in particolare, in ragione delle circostanze di cui al precedente alinea, il soggetto competente in parola ha formulato all'Autorità:
  - istanza ex ante - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea esclusione (riferita agli anni 2018 e 2019) dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici;
  - istanza ex ante - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione (riferita agli anni 2018 e 2019) del meccanismo incentivante, di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento, al perimetro preesistente all'effettuazione delle operazioni di aggregazione gestionale;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Ufficio d'Ambito di Brescia - sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR - ai fini del computo tariffario per gli anni 2018 e 2019, ha confermato per le pertinenti gestioni la collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, in particolare selezionando lo *Schema I* (per i gestori Erogasmet S.p.a. e IRETI S.p.a.), lo *Schema IV* (per i gestori Azienda Servizi

- Valtrompia S.p.a., A2A Ciclo Idrico S.p.a. e Gandovere Depurazione S.r.l.) e lo *Schema VI* (per il gestore Acque Bresciane S.r.l.), sulla base delle motivazioni esplicitate - in sede di prima approvazione - nella deliberazione 807/2016/R/IDR;
- le verifiche compiute dall’Autorità con riferimento all’incremento del valore delle immobilizzazioni risultante dalle fonti contabili hanno accertato:
    - per i gestori Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. e Erogasmet S.p.a., una spesa effettiva per investimenti superiore al fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 nell’ambito della proposta tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR;
    - per le gestioni Acque Bresciane S.r.l., A2A Ciclo Idrico S.p.a., IRETI S.p.a. e Gandovere Depurazione S.r.l., uno scostamento tra la spesa effettiva per investimenti e il fabbisogno pianificato per il biennio 2016-2017 in sede di predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR; tuttavia, i menzionati scostamenti (motivati anche dalle difficoltà che hanno caratterizzato gli *iter* autorizzativi) non pregiudicano la collocazione nell’ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
  - nella Relazione di accompagnamento all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per gli anni 2018 e 2019, l’Ente di governo dell’ambito in oggetto, in ragione dell’entità degli investimenti programmati, ha specificato di avere esercitato:
    - per il gestore Gandovere Depurazione S.r.l., la facoltà di applicare l’ammortamento finanziario, di cui al comma 16.5 dell’Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, ricorrendo dunque all’utilizzo di vite utili dei cespiti più brevi rispetto a quelle regolatorie;
    - per Acque Bresciane S.r.l. e Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., ai sensi del comma 9.2 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari, confermando il valore del parametro  $\psi$  - nell’ambito del range (0,4-0,8) - pari a 0,8 per entrambi i gestori;
  - in sede di aggiornamento delle proposte tariffarie in parola, relativamente alla valorizzazione della componente  $ERC$ , sono stati esplicitati:
    - per i gestori Acque Bresciane S.r.l., Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., A2A Ciclo Idrico S.p.a., IRETI S.p.a. e Gandovere Depurazione S.r.l., come “costi ambientali e della risorsa aggiornabili”,  $ERC_{al}$ , gli oneri afferenti ai canoni di derivazione/sottensione idrica, ai canoni per la restituzione delle acque, ovvero ai contributi per i consorzi di bonifica;
    - limitatamente al gestore Acque Bresciane S.r.l., come “costi ambientali e della risorsa endogeni”,  $ERC_{end}$ , nei limiti del valore della componente tariffaria  $Opex_{end}^{2014}$ , voci di costo afferenti alla potabilizzazione e alla depurazione;
  - l’Ufficio d’Ambito di Brescia ha avanzato, ai sensi del comma 9.2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, istanza per il riconoscimento - con riferimento alle annualità 2018 e 2019 per i gestori Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. e A2A Ciclo Idrico S.p.a. e limitatamente all’annualità 2019 per Acque Bresciane S.r.l. - di costi

aggiuntivi  $OpeX_{OT}^a$  (relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica definiti con la deliberazione 917/2017/R/IDR non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore), in particolare, specificando che la richiesta in questione è motivata dalla necessità di coprire gli oneri aggiuntivi correlati:

- per il gestore Acque Bresciane S.r.l., alle attività di ricerca perdite, monitoraggio della qualità dell'acqua, modellazione e controllo della fognatura, connessi ai macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M3 - "Qualità dell'acqua erogata" e M4 - "Adeguatezza del sistema fognario";
- per il gestore Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., all'attività di ricerca perdite, connessa al macro-indicatore M1 - "Perdite idriche";
- per il gestore A2A Ciclo Idrico S.p.a., alle attività di ricerca perdite, gestione delle pressioni, verifica della qualità dell'acqua e monitoraggio del sistema fognario, connessi ai macro-indicatori M1 - "Perdite idriche", M3 - "Qualità dell'acqua erogata" e M4 - "Adeguatezza del sistema fognario"; peraltro, i menzionati oneri sono in parte attribuiti alla componente ERC come costi della risorsa (ResC);
- nel corso degli approfondimenti istruttori svolti relativamente al gestore Erogasmet S.p.a., il soggetto competente ha confermato la presenza di alcuni errori materiali negli elaborati trasmessi, riconoscendo di:
  - aver erroneamente valorizzato l'importo afferente ad un contributo a fondo perduto nell'ambito del fondo di ammortamento del gestore;
  - non aver indicato, con riferimento agli incrementi patrimoniali afferenti al 2016 e al 2017, il valore di taluni contributi a fondo perduto incassati dal gestore per la realizzazione delle immobilizzazioni specificate nella documentazione fornita a corredo del programma degli interventi;
- l'Ufficio d'Ambito di Brescia, al fine di contenere l'incremento tariffario, ha evidenziato di aver proceduto:
  - alla rinuncia di una quota parte della componente tariffaria *FoNI*, afferente alle annualità 2018 e 2019, per Acque Bresciane S.r.l., Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., A2A Ciclo Idrico S.p.a. e IRETI S.p.a. e, limitatamente all'anno 2019, per Erogasmet S.p.a.;
  - con riferimento ad alcuni gestori, alla riallocazione (per un importo posto pari a: *i*) 160.500 euro per Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., *ii*) 575.698 euro per IRETI S.p.a., *iii*) 334.112 euro per Gandovere Depurazione S.r.l.) - nonché all'azzeramento per A2A Ciclo Idrico S.p.a. - della quota residua delle componenti a conguaglio le cui modalità di recupero sono previste successivamente al 2019.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a

- quelli calcolati ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle precedenti annualità, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR, per le gestioni di cui all'*Allegato A*:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR e 9.6 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/IDR, atteso che i gestori in parola hanno in particolare: i) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; ii) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle previste componenti perequative;
- per le richiamate gestioni siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti alla rideterminazione delle tariffe per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalle citate deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR e nel rispetto delle indicazioni operative di cui alla determina 1/2018 DSID;
- in esito alla valutazione delle proposte di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie trasmesse dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti - con le precisazioni di seguito riportate - con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- le modalità di recepimento degli obblighi di qualità tecnica nell'ambito degli aggiornamenti dello specifico schema regolatorio siano idonee a consentire un rafforzamento del processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche relative ai gestori Acque Bresciane S.r.l., Azienda Servizi Valtrompia S.p.a., A2A Ciclo Idrico S.p.a., Erogasmet S.p.a., IRETI S.p.a. e Gandovere Depurazione S.r.l.;
- in particolare, tenuto conto delle variazioni del perimetro gestito dell'operatore Acque Bresciane S.r.l. - in un'ottica di applicazione selettiva e graduale della regolazione della qualità tecnica, in un quadro di equilibrio economico finanziario e secondo criteri di efficienza - sia opportuno:
  - accogliere, con riferimento al solo perimetro acquisito da Acque Bresciane S.r.l. a seguito delle riferite operazioni di aggregazione gestionale, l'istanza

presentata dall'Ufficio d'Ambito di Brescia - ai sensi di quanto previsto al comma 5.2, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea esclusione dall'applicazione degli indennizzi automatici associati al mancato rispetto degli standard specifici, atteso che il periodo 2018-2019 è stato individuato come l'arco temporale necessario a rendere effettiva la fruibilità delle prestazioni agli utenti finali;

- accogliere l'istanza, riferita agli anni 2018 e 2019, presentata dall'Ufficio d'Ambito di Brescia - ai sensi di quanto previsto al comma 5.3, lett. a) della deliberazione 917/2017/R/IDR - per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante (di cui all'articolo 7 del medesimo provvedimento) al perimetro gestionale preesistente alle richiamate operazioni di aggregazione, attesa la necessità di evitare effetti distorsivi nell'implementazione iniziale del citato meccanismo;
- con riferimento ai gestori Acque Bresciane S.r.l., Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. e A2A Ciclo Idrico S.p.a., sia opportuno, nelle more di successive verifiche in ordine agli oneri aggiuntivi effettivamente sostenuti per l'adeguamento a taluni standard di qualità tecnica, come definiti dalla deliberazione 917/2017/R/IDR e non già ricompresi nella Carta dei servizi, ovvero in altri atti vincolanti per il gestore medesimo, accogliere l'istanza per il riconoscimento della componente  $Opex_{OT}^a$  presentata dall'Ente di governo dell'ambito per gli operatori in parola;
- per il gestore Erogasmet S.p.a., in considerazione dei riscontrati errori materiali (riconosciuti dal medesimo Ente di governo) - consistenti nell'aver valorizzato l'importo afferente ad un contributo a fondo perduto nell'ambito del fondo di ammortamento del gestore, ovvero nella mancata indicazione del valore di taluni contributi a fondo perduto incassati dal medesimo operatore - sia necessario procedere alla rettifica degli elaborati proposti dall'Ente di governo dell'ambito, a valere sulla quantificazione della componente tariffaria  $Capex^d$  dell'annualità 2019;
- conseguentemente, per il gestore di cui al precedente alinea, sia necessario rideterminare, per l'anno 2019, il valore del moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  nei termini di cui all'Allegato A;
- le menzionate proposte tariffarie (come rideterminate, per Erogasmet S.p.a., ai sensi del precedente alinea) appaiano adeguate al raggiungimento dei previsti obiettivi e livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario

## **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al biennio 2018-2019, il procedimento di verifica dell'aggiornamento degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 2 della deliberazione 918/2017/R/IDR, proposto, per le gestioni di cui all'Allegato A, dall'Ufficio d'Ambito di Brescia, approvando i medesimi aggiornamenti con le precisazioni di cui in premessa;
2. di rideterminare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, per gli anni 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal punto 4 della deliberazione 807/2016/R/IDR e dal comma 13.3 della deliberazione 918/2017/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*